

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 6 del 25 Ottobre 2021

DECRETO FISCALE – LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146. Il provvedimento contiene misure urgenti, tra le altre, in materia di lavoro. Di seguito una sintesi di quelle che toccano più da vicino i datori di lavoro.

Art. 8 – Modifiche in materia di quarantena.

Il Decreto Cura Italia, in tema di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, è stato modificato con la previsione di una proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni in materia di equiparazione a malattia della quarantena conseguente a contatti dei lavoratori con positivi al Covid-19. Il comma 7-bis aggiunge inoltre che, ai fini della tutela suddetta, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni INPS (escluso il settore del lavoro domestico) hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, ad un rimborso di 600 euro per i lavoratori dipendenti non aventi titolo all'assicurazione di malattia INPS.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatta eccezione, in linea di massima, per quelli del settore industriale ed edile, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo corrente dal 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per tali trattamenti di integrazione salariale non è dovuto alcun contributo addizionale. Le predette tredici settimane di cassa integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro per i quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane, previsto dalla normativa preesistente, decorso il periodo autorizzato.

Art. 11, comma 7 – Proroga divieto di licenziamento.

Si stabilisce che per i predetti datori di lavoro, ove presentino domanda di integrazione salariale, E SOLO IN QUESTO CASO, resti in vigore il divieto generalizzato di licenziamento, per la durata della fruizione del trattamento. La novità consiste nel fatto che nella preesistente disciplina il divieto generalizzato per i datori di lavoro in argomento, fino al 31 ottobre 2021, prescindeva dall'aver o meno presentato domanda di cassa integrazione, fatte salve, ovviamente, le note eccezioni (accordo sindacale, cessazione attività, fallimento). Ora, invece, il divieto si applica solo se il datore di lavoro facoltativamente presenta tale domanda.

Art. 13 - Disposizioni in materia di lavoro irregolare e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma reca la disciplina concernente i provvedimenti che gli organi di vigilanza preposti adottano per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si precisa, modificando il testo della norma previgente, che il provvedimento di sospensione dell'attività debba essere adottato quando almeno il 10% dei lavoratori occupati è irregolare (in nero), oppure, quando vengano riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Stabilisce, inoltre, che all'impresa nei confronti della quale sia stato adottato un provvedimento di sospensione, sia fatto divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per il periodo di sospensione. Il datore di lavoro che non ottemperi a tale provvedimento è punito con l'arresto fino a 6 mesi, nella ipotesi di violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o con la l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nell'ipotesi in cui il provvedimento di sospensione sia comminato per lavoro irregolare. Vengono infine riscritte nell'allegato "1" al Decreto Legge le fattispecie di violazione alla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro (con relativo importo della sanzione) legittimanti il provvedimento di sospensione.